II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/349 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale ([1]), in particolare l'articolo 8 *ter*, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione ([2]) è emerso che, per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane, le sue disposizioni non erano coerenti con l'articolo 8 *ter*, paragrafo 3, della direttiva 96/53/CE.

(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916.

(3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 10 *decies*, paragrafo 2, della direttiva 96/53/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916

All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri possono vietare la circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d'uso tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone urbane o interurbane in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui è probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione, del 15 novembre 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 297 del 18.11.2019, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN